



COMUNE DI ELMAS

REGOLAMENTO

**DI INCENTIVI ALL'IMPRENDITORIALITA' E
SGRAVI FISCALI SU IMPOSTE COMUNALI**

INDICE

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO..... | 3 |
| ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI..... | 4 |
| ART. 3 - AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI | 6 |
| ART. 4 – CUMULABILITA’..... | 7 |
| ART. 5 – ESCLUSIONI E REVOCHE | 7 |
| ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE -MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI | 8 |
| ART. 7 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO | 9 |
| ART. 8 – TUTELA DEI DATI PERSONALI..... | 9 |
| ART. 9 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI..... | 10 |
| ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE | 10 |

Art. 1. Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

Il presente Regolamento è adottato nell' ambito della potestà legislativa e regolamentare del Comune, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Il Comune di Elmas, nell'esercizio della propria autonomia, provvede nelle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, all'erogazione di contributi ed agevolazioni a beneficio di soggetti economici, anche in attuazione dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241, nel pieno rispetto dei principi di equità, imparzialità, trasparenza ed efficacia, con la finalità ultima della più vasta utilità sociale della comunità e del suo sviluppo.

Il regolamento disciplina i contributi e le agevolazioni previsti a favore delle imprese di nuovo insediamento sul territorio del Comune di Elmas, nonché delle imprese già esistenti che risulteranno beneficiarie dei finanziamenti a valere sul Fondo PISL POIC FSE.

Sono da intendersi imprese di nuova costituzione quelle avviate successivamente all'approvazione del presente Regolamento.

La concessione dei contributi è finalizzata:

- a stimolare ed incentivare il potenziamento dell'economia locale;
- alla tutela dell'interesse collettivo individuabile nell' incremento del tessuto produttivo ai fini della crescita e del miglioramento della qualità di servizi fruibili da parte della comunità;
- all'incremento dimensionale del tessuto produttivo/imprenditoriale complessivo, garantito dall'avvio di nuove unità produttive localizzate sul territorio comunale;
- alla possibilità di concedere dei benefici a tutti i soggetti che presentano i requisiti richiesti anche in considerazione del diverso assetto e delle esigenze del territorio comunale.

Le attività che potranno fruire dei benefici sono quelle artigianali, le piccole e medie imprese come definite con Raccomandazione della Commissione n.96/280/CE), costituite nelle forme previste dalla legge.

Le agevolazioni in materia di tributi comunali consistono nella concessione di contributi in materia di Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), e di altri tributi comunali (tosap e imposte sulla pubblicità), nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle disponibilità di risorse finanziarie all'uso destinate da parte dell'Amministrazione Comunale.

I contributi saranno destinati esclusivamente alla compensazione dei tributi versati da parte delle nuove attività di impresa in riferimento ad immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività e/o a favore delle imprese già esistenti che risulteranno beneficiarie dei finanziamenti a valere sul Fondo PISL POIC FSE.

L'ammissione ai benefici avrà durata limitata ai primi tre anni di effettivo avvio dell'attività di impresa, certificabile da apposita misura camerale.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge ed i Regolamenti comunali vigenti in materia di entrate tributarie.

Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti

Possono usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento coloro che avvieranno una nuova attività di impresa sul territorio comunale di Elmas o che avvieranno sullo stesso una nuova unità locale operativa dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento come dovrà risultare dalla data di iscrizione al Registro imprese della C.C.I.A.A. di Cagliari o ancora delle imprese già esistenti che risulteranno beneficiarie dei finanziamenti a valere sul Fondo PISL POIC FSE, nei seguenti settori ed attività di seguito elencate: C – Attività manifatturiere, G commercio limitatamente al commercio al dettaglio), H (Trasporto limitatamente al noleggio con conducente), I (attività di servizi di alloggio e ristorazione), N (Noleggio, agenzie di viaggio, servizi), C - attività manifatturiere..

Le attività devono avere il carattere della novità e non devono costituire mera prosecuzione di attività svolte precedentemente da altri soggetti e non ricadere in altre cause di esclusione, come meglio specificato al successivo art. 5.

L'impresa dovrà avere la sede operativa nel Comune di Elmas, nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire del beneficio di cui al presente Regolamento e che deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività

Tutti i requisiti devono essere posseduti per tutto il periodo durante il quale il soggetto beneficia dei contributi di cui al presente Regolamento.

Art. 3 Agevolazioni in materia di tributi comunali

Le agevolazioni consistono nell'erogazione di sgravi agli immobili direttamente e interamente utilizzati dalla impresa per lo svolgimento dell'attività.

Il contributo/sgravio è pari al 50% dei tributi comunali dovuti (TARSU, TOSAP, IMPOSTA sulla Pubblicità) e regolarmente pagati per i primi tre anni dall'inizio dell'attività, fino all'importo massimo di euro 3.000,00 (tremila/00), da corrispondersi dalla fine dei primi tre anni di attività e fino al completo

esaurimento a compensazione dei tributi comunali (TARSU, TOSAP, IMPOSTA sulla Pubblicità) che dovranno essere versati.

Gli immobili per i quali viene richiesta l'agevolazione dovranno essere posseduti e direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte dei soggetti beneficiari.

I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di tributi comunali.

Il mancato rispetto delle regole di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.

L'agevolazione cessa di avere efficacia a decorrere dal quarto anno di attività di impresa.

L'agevolazione si intende revocata ove l'attività cessi prima dei tre anni dal suo inizio ovvero non sia esercitata per almeno 6 mesi per ciascun anno solare. Il mancato rispetto di tali prescrizioni determina la decadenza dal beneficio ed il recupero delle eventuali somme erogate.

Il contributo sarà corrisposto nell'anno solare successivo a quello di riferimento, previa verifica dei requisiti richiesti e secondo modalità stabilite direttamente dal Responsabile del Servizio.

Art. 4 Cumulabilità

Le agevolazioni di cui al presente Regolamento sono cumulabili con altri tipi di incentivi previsti da altri Enti o Istituti pubblici o privati.

I contributi di cui sopra rientrano nel campo di applicazione del regime "de minimis" di cui al Regolamento dell'Unione Europea Regolamento CE n. 1998/2006 (GUCE L. 379/5 del 28 dicembre 2006), pertanto per poter usufruire dell'agevolazione è necessario che non siano superati i limiti previsti per ciascuna impresa, tale condizione dovrà essere certificata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 5 Esclusioni e revoche

Restano escluse dai presenti contributi le attività di cui all'art. 1 che siano cessate e nuovamente iniziate, riconducibili allo stesso soggetto fisico anche se in forma giuridica diversa, seppur in locali diversi, entro due anni dalla sua precedente cessazione.

Analogamente restano escluse le attività avviate da uno stesso soggetto, anche se in forma giuridica diversa, a cui sia riconducibile già altra attività dello stesso tipo già esistente nel territorio comunale, qualora quest'ultima venga cessata nei due anni successivi all'apertura della nuova.

Restano infine escluse le attività considerate come mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio attività, verificatesi entro due anni:

- a) acquisto o affitto d'azienda
- b) successione o donazione d'azienda
- c) operazione di trasformazione
- d) operazione di scissione e fusione d'azienda.

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento, per tutto il periodo interessato dalle stesse, devono essere in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo al Comune di Elmas.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti dettagliati all'art. 2 comporterà l'automatica decadenza dal beneficio ottenuto.

Art. 6 Presentazione delle domande - Modalità di concessione delle agevolazioni

I soggetti che intendono avvalersi dei contributi di cui al presente Regolamento devono presentare domanda-autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, al Comune di Elmas **entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello di inizio della nuova attività**, utilizzando l'apposito modulo – autocertificazione disponibile presso il Comune di Elmas e sul sito internet istituzionale all'indirizzo www.comune.Elmas.ca.it- sezione modulistica, mediante il quale dovranno attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto di cui al presente regolamento.

Le domande-autocertificazioni devono essere inoltrate a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., presentate direttamente all'Ufficio Protocollo, o inviate tramite PEC. Nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale, qualora la spedizione avvenga via pec farà fede la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna. Qualora il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.

Il termine indicato al precedente comma 1 è perentorio. Le domande pervenute oltre il predetto termine saranno considerate irricevibili.

Art. 7 Attività di controllo

Il Comune di Elmas, provvederà al controllo delle domande - autocertificazioni di cui al precedente articolo 6, entro il 30 aprile dell'anno di presentazione da parte dei contribuenti.

I contribuenti devono risultare in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento per tutta la durata dell'agevolazione. La mancanza o la perdita anche di uno solo di detti requisiti, determinerà l'immediata revoca del beneficio.

Art. 8 Tutela dei dati personali

Il Comune di Elmas garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolgerà nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 Pubblicità del Regolamento e degli atti

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7.8.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Il presente regolamento verrà pubblicato nel sito internet istituzionale del comune di Elmas.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale.